



Unione europea  
Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale  
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE  
LAZIO



# **Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020**

## **Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER**

**Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle  
proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL)  
dei Gruppi di Azione Locale (GAL)  
e disposizioni di attuazione**



**Art. 1**  
*(Sviluppo locale Leader)*

1. Con il presente bando si avvia l'attuazione della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020<sup>1</sup> (PSR) ai sensi degli articoli 32-35 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 42-44 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 60 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.
2. La finalità del presente bando è quella di selezionare i Piani di Sviluppo Locale predisposti e presentati dai Gruppi di Azione Locale espressione di partenariati pubblico-privato che operano secondo l'approccio Leader.
3. Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 1303/2013 del 17 dicembre 2013, in linea con l'Accordo di Partenariato 2014/2020 Italia, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014 e con la misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale" del PSR 2014/2020 del Lazio, lo sviluppo locale Leader è:
  - concentrato su territori subregionali specifici, classificati come aree rurali C e D più le aree B incluse in piani di sviluppo locale finanziati nell'ambito della precedente programmazione Leader 2007/2013, con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000 abitanti, comprendente integralmente i territori di più Comuni contigui che partecipano in qualità di soci al Gruppo di Azione Locale (GAL);
  - gestito da gruppi d'azione locali (GAL) composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati nei quali, a livello decisionale (Consiglio di Amministrazione composto da massimo cinque componenti), né l'insieme dei soggetti pubblici né alcun singolo gruppo di interesse privato rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
  - attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, intese come un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale (GAL) attraverso un Piano di Sviluppo Locale (PSL);
  - concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali e comprendente elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.
4. Negli articoli successivi sono stabilite le modalità per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale.

**Art. 2**  
*(Territorio di intervento)*

1. I territori che potranno essere interessati dallo Sviluppo locale Leader sono quelli definiti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020:
  - Comuni delle Aree D, "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo";
  - Comuni delle Aree C, "Aree rurali intermedie";

---

<sup>1</sup> Disponibile sul sito <http://www.lazioeuropa.it/psrfeasr>

- Comuni delle Aree B, “Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata”, inclusi in piani di sviluppo locale finanziati nell’ambito della precedente programmazione Leader 2007/2013.
2. Non sono ammissibili allo Sviluppo Locale Leader i Comuni delle Aree A “Poli urbani” e i Comuni delle Aree B, “Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata”, che non hanno partecipato alla precedente programmazione Leader 2007/2013.
  3. L’area di intervento del Piano di Sviluppo Locale (PSL) non potrà comprendere territori di Comuni che, in qualità di enti locali territoriali:
    - non partecipano come soci al Gruppo di Azione Locale (GAL);
    - partecipano al Piano di Sviluppo Locale (PSL) di un altro GAL.
  4. L’area di intervento del Piano di Sviluppo Locale (PSL) dovrà:
    - interessare una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000 abitanti (censimento della popolazione 2011);
    - comprendere i territori di più Comuni;
    - coinvolgere integralmente i Comuni interessati (non potranno essere incluse singole frazioni o porzioni di comuni).
    - presentare continuità territoriale tra i Comuni in essa compresi.
  5. In merito alla sinergia / demarcazione con le Aree Interne, in coerenza con quanto riportato nel capitolo 8.1 del PSR Lazio 2014/2020, si stabilisce quanto segue:
    - i GAL che intendono costituirsi in territori ricadenti totalmente o parzialmente in zone individuate dalla Regione Lazio come “aree interne” (DGR 477/2014), sia nella fase di definizione della strategia di sviluppo locale che, qualora selezionati, nella fase realizzativa del PSL dovranno tener conto delle azioni e degli strumenti previsti per lo sviluppo di dette aree;
    - i territori comunali ricadenti nelle “aree interne” e ricompresi in strategie di sviluppo locale attivate con approccio Leader (misura 19), saranno esclusi dall’ambito di applicazione degli specifici bandi pubblici attivati in dette aree interne, come previsti nel richiamato capitolo 8.1 del PSR 2014/2020 del Lazio, fatta salva la possibilità di partecipare al presente bando pubblico.

### **Art. 3**

#### *(Soggetti richiedenti)*

1. I soggetti che possono presentare le proposte di Piano di Sviluppo Locale sono i Gruppi di Azione Locale (GAL), partenariati pubblico-privato sul piano locale che si costituiscono in associazioni con personalità giuridica riconosciuta, disciplinate dagli artt. 14-35 del Codice Civile.
2. I Gruppi di Azione Locale costituiti in associazione, al momento della presentazione della proposta di Piano di Sviluppo Locale, devono, pena esclusione, aver già acquisito la personalità giuridica riconosciuta oppure aver inoltrato richiesta di riconoscimento alla competente struttura della Regione Lazio (struttura attuale: Direzione regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Area Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico dei Comuni, Servizi Militari e Università Agrarie).

3. I Gruppi di Azione Locale costituiti in associazione e con personalità giuridica riconosciuta al momento della presentazione della proposta di Piano di Sviluppo Locale dovranno riportare nella domanda stessa gli estremi del provvedimento di riconoscimento e, nel caso di intervenute modifiche statutarie, dovranno presentare il verbale dell'assemblea dei soci, adottato mediante atto pubblico alla presenza di un notaio, con il quale è stato modificato lo statuto.
4. Lo statuto delle associazioni GAL dovrà essere conforme ai requisiti minimi ed inderogabili di cui all'allegato n. 1 al presente bando.

#### **Art. 4**

##### *(Strategie di sviluppo locale)*

1. Le strategie di sviluppo locale devono essere strettamente coerenti con le problematiche del territorio individuato ed assicurare la coerenza con il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 nel suo complesso.
2. Nell'ambito della priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" la Misura 19 contribuisce interamente al raggiungimento degli obiettivi della Focus area 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali":
  - favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali;
  - organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali;
  - sostenere strategie di sviluppo locale indirizzate alle filiere locali (agricole, energetiche, turistiche) integrando operatori appartenenti a settori tradizionalmente distinti;
  - sostenere strategie per l'inclusione sociale favorendo la partecipazione degli attori locali nello sviluppo di servizi innovativi di prossimità anche attraverso la diversificazione delle economie locali;
  - sostenere strategie locali volte alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale delle aree rurali.
3. Per elaborare la strategia di sviluppo locale Leader i Gruppi di Azione Locale (GAL) sceglieranno uno, massimo tre, **ambiti tematici** di intervento tra tutti quelli previsti dall'Accordo di Partenariato 2014/2020 di seguito elencati e, in linea con questo, anche eventuali altri ambiti, strettamente coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi:
  - sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
  - sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
  - turismo sostenibile;
  - cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
  - valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
  - valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
  - accesso ai servizi pubblici essenziali;
  - inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali ;
  - riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
  - reti e comunità intelligenti;
  - diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

4. Nel caso in cui la strategia di sviluppo locale Leader includa più di un ambito tematico questi devono essere strettamente connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti come una mera sommatoria.
5. I GAL nell'ambito delle loro strategie di sviluppo locale, con le sottomisure 19.2 e 19.3, dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi trasversali dell'innovazione, dell'ambiente e della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici utilizzando, tra l'altro, tali principi nella definizione dei criteri di selezione. Inoltre dovranno attivare sinergie e collaborazioni con i GO che operano nell'ambito dei PEI, sostenuti con le misure 16.1, e 16.2 , per trasferire le innovazioni che gli stessi hanno verificato e validato.
6. In linea con l'Accordo di Partenariato, all'interno dell'ambito/i tematico/i scelto/i e in funzione dei risultati attesi nel piano d'azione i gruppi di azione locale (GAL) individueranno le operazioni da attivare tra tutte le misure previste dal PSR Lazio 2014/2020 ad esclusione di:
  - misure 2, 5, 9, 10, 11, 13 e 14;
  - sottomisura 1.1, 6.1, 7.1, 7.3, 16.1, 16.2, 16.5 e 16.8.
7. I GAL potranno inserire nella proposta di PSL anche operazioni riferite alle suddette misure/sottomisure escluse solo fornendo giustificazioni oggettive e verificabili in ordine alla coerenza programmatica delle stesse con la strategia di sviluppo locale e all'adeguatezza della capacità amministrativa e di controllo per garantirne piena e regolare attuazione.
8. Nel caso in cui i GAL propongano l'attivazione di operazioni di cui al punto 7, le stesse saranno stralciate dal Piano di Sviluppo Locale e dal relativo piano finanziario qualora non siano fornite le giustificazioni richieste e non sia dimostrata l'adeguatezza della capacità amministrativa.
9. I GAL, in linea con la strategia di sviluppo locale, devono fornire per ogni operazione proposta la dimostrazione del valore aggiunto dell'attuazione attraverso l'approccio Leader rispetto all'attuazione ordinaria del PSR 2014/2020.
10. Se in linea con la strategia di sviluppo locale, i GAL possono decidere di attivare operazioni non previste dal PSR Lazio solo fornendo giustificazioni oggettive e verificabili in ordine alla coerenza programmatica delle stesse con la strategia di sviluppo locale e all'adeguatezza della capacità amministrativa e di controllo per garantirne piena e regolare attuazione.
11. Nel caso in cui i GAL propongano l'attivazione di operazioni di cui al punto 10, le stesse saranno stralciate dal Piano di Sviluppo Locale e dal relativo piano finanziario qualora non siano fornite le giustificazioni richieste e non sia dimostrata l'adeguatezza della capacità amministrativa.
12. Per le operazioni di cui al punto 10, qualora siano previsti regimi di aiuto, dovrà essere attivata la procedura in materia di Aiuti di Stato e i relativi interventi potranno essere attivata solo dopo la formale chiusura dell'iter approvativo.

#### **Art. 5**

##### *(Disposizioni per la predisposizione dei Piani di Sviluppo Locale)*

1. Le proposte di PSL dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni del presente bando e del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 e articolate secondo lo schema allegato 2.

2. I gruppi di azione locale (GAL) elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale Leader che contengono almeno i seguenti elementi:
  - la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
  - un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
  - una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati;
  - una descrizione del valore aggiunto della strategia;
  - una descrizione del processo di associazione della comunità locale e dell'elaborazione della strategia;
  - un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
  - il piano di finanziamento per la strategia.
3. Il PSL potrà comprendere anche la cooperazione ai sensi della sottomisura 19.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
4. Nel caso in cui il GAL intenda partecipare ad un progetto di cooperazione interterritoriale o transnazionale, il Piano di Sviluppo Locale dovrà individuarne le linee di intervento a livello di progetto di massima.
5. L'approvazione del PSL comporta, quindi, anche l'approvazione delle risorse finanziarie che il GAL potrà utilizzare per la partecipazione al progetto di cooperazione in esso previsto.
6. La redazione del PSL dovrà essere affidata dal GAL conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.
7. Le spese per la redazione del PSL possono essere finanziate con la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio" tramite uno specifico bando pubblico che sarà attivato al termine della procedura di selezione delle strategie di sviluppo locale ed al quale potranno partecipare esclusivamente i GAL le cui proposte di PSL hanno raggiunto un punteggio almeno pari a 4 nella valutazione delle caratteristiche del Piano di Sviluppo Locale a prescindere dall'eventualità che il Comitato di selezione scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal GAL che beneficia del sostegno.

## **Art. 6**

### *(Piano finanziario)*

1. Il PSR Lazio 2014/2020 per la Misura 19 ha previsto un finanziamento totale (FEASR - STATO - REGIONE) pari ad Euro 60.021.229,34 così suddiviso tra le quattro sottomisure:
  - 19.1 "Sostegno preparatorio": Euro 490.000,00
  - 19.2 "Supporto strategia Leader": Euro 46.400.022,88
  - 19.3 "Progetti di cooperazione": Euro 1.531.200,74
  - 19.4 "Costi di gestione e di animazione": Euro 11.600.005,72
2. Le risorse disponibili per la sottomisura 19.1 pari ad Euro 490.000,00 - fino a un massimo di Euro 30.000,00 a GAL - saranno oggetto di uno specifico bando pubblico al termine della procedura di selezione delle strategie di sviluppo locale.
3. L'attuazione delle strategie di Sviluppo Locale Leader sarà affidata a un numero indicativo di 12 Gruppi di Azione Locale (GAL) a ciascuno dei quali sarà assegnata una dotazione finanziaria pubblica complessiva che potrà essere compresa tra un minimo di Euro 3.000.000,00 ed un

massimo di Euro 5.000.000,00, ivi incluso l'eventuale aiuto concesso ai sensi della misura 19.1 "sostegno preparatorio" per un importo massimo concedibile comunque non superiore a 30.000,00 euro.

4. Ove le disponibilità del bilancio regionale lo consentano potranno essere attivati gli aiuti integrativi previsti dal PSR Lazio 2014/2020 per la specifica Misura 19.
5. Il piano finanziario dei PSL dovrà articolarsi su 5 annualità (2016/2020) con le seguenti proporzioni:
  - 2016: 20%
  - 2017: 20%
  - 2018: 20%
  - 2019: 20%
  - 2020: 20%
  - Totale 100%
6. Sulla base di quanto stabilito dalla normativa Comunitaria di riferimento e dal PSR 2014/2020 la Regione Lazio effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale Leader di ciascun GAL per valutare il raggiungimento di target intermedi e, conseguentemente, procedere all'applicazione di rimodulazioni / disimpegni / premialità.

#### **Art. 7**

*(Modalità di presentazione dei PSL)*

1. La documentazione di cui all'art. 8 dovrà essere inviata dal GAL tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente alla PEC della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it) entro e non oltre il **31 maggio 2016**, pena la non ammissibilità.
2. L'oggetto della PEC di invio dovrà riportare la seguente dicitura: "PSR LAZIO – BANDO M19. PSL DEL GAL ... (indicare il nominativo del GAL)".
3. La documentazione di cui all'art. 8 dovrà essere allegata alla PEC in formato PDF.

#### **Art. 8**

*(Documentazione)*

1. La documentazione da inviare all'amministrazione regionale, pena la non ammissibilità della domanda di finanziamento, è la seguente:
  - a) domanda di finanziamento da redigere secondo lo schema di cui all'allegato n.3 al presente bando;
  - b) proposta di Piano di Sviluppo Locale redatta sulla base dell'allegato n.2 al presente bando;
  - c) statuto e atto costitutivo dell'associazione GAL adottati mediante atto pubblico alla presenza di un notaio o, nel caso di associazioni GAL già dotate di personalità giuridica riconosciuta,

verbale dell'assemblea dei soci di modifica dello statuto adottato mediante atto pubblico alla presenza di un notaio nonché la documentazione relativa ad ogni modifica dello statuto o dell'assetto istituzionale intervenuta successivamente al riconoscimento della personalità giuridica;

- d) verbale dell'assemblea dei soci del GAL con il quale si approva il Piano di Sviluppo Locale;
- e) rappresentazione cartografica dell'area di intervento del PSL con identificazione dei Comuni e dei loro confini amministrativi;
- f) dichiarazione di partecipazione del partenariato, da redigere sulla base dell'allegato n. 4 al presente bando, attestante gli incontri formali (riunioni, seminari, convegni) svolti sul territorio a cui hanno partecipato almeno 20 soggetti, documentati con i seguenti allegati:
  - lettere di convocazione con specificazione del luogo e data dell'incontro,
  - verbali delle riunioni con specificazione del luogo e data dell'incontro,
  - fogli firme di presenza.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" e del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione", par. 3.4 approvato con D.G.R. 38/2014, i componenti del Consiglio di Amministrazione dei GAL che presentano le proposte di PSL dovranno comunicare, al momento della presentazione della proposta di PSL, attraverso dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza di eventuali vincoli di parentela o affinità con dirigenti e dipendenti in posizione di responsabilità all'interno della Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca o di altre Direzioni coinvolte, per le proprie competenze, nella valutazione dei PSL. Nel caso di Enti pubblici e società tale verifica deve essere effettuata anche tra i dipendenti, collaboratori, soci e, amministratori. In assenza di tali specifiche comunicazioni si intenderà confermata l'insussistenza dei suddetti vincoli di parentela e affinità.

### **Art. 9** (Inammissibilità)

1. Saranno ritenute inammissibili le proposte di Piano di Sviluppo Locale:
  - a) inviate oltre il **31 maggio 2016**;
  - b) prive dei documenti previsti dal precedente art. 8;
  - c) che non rispettano i seguenti requisiti minimi:
    - contributo pubblico (FEARS, STATO, REGIONE) richiesto compreso tra minimo 3 Milioni di Euro e massimo 5 Milioni di Euro;
    - territorio di intervento con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000 abitanti;
    - ambito territoriale di intervento che presenta continuità tra più Comuni in esso compresi;
    - territori dei Comuni interessati coinvolti integralmente (non potranno essere incluse singole frazioni o porzioni di Comuni);
    - territorio interessato da un'unica proposta di Piano di Sviluppo Locale;
  - d) presentate da soggetti:
    - diversi dai GAL, come definiti al precedente art. 3;
    - privi di personalità giuridica riconosciuta o che non hanno presentato richiesta di riconoscimento della personalità giuridica riconosciuta;
    - costituiti esclusivamente da organismi privati o esclusivamente da organismi pubblici;
    - con uno statuto che non rispetta i requisiti minimi definiti nell'allegato n. 1 al presente bando;



- e) che conseguono un punteggio inferiore a 4 nella valutazione delle “Caratteristiche del Piano di Sviluppo Locale” di cui ai criteri di selezione riportati nell’allegato 5 al presente bando pubblico.

#### **Art. 10**

##### *(Valutazione e selezione dei Piani di Sviluppo Locale)*

1. Le proposte di Piano di Sviluppo Locale complete della documentazione di cui al precedente art. 8 verranno valutate e selezionate da un Comitato appositamente costituito dall’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 composto da personale delle Direzioni regionali competenti per materia.
2. Il Comitato sarà presieduto dal rappresentante della Direzione regionale Agricoltura.
3. Ai fini della valutazione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale il Comitato verifica l’ammissibilità e attribuisce i punteggi con le modalità riportate nell’allegato n.5 al presente bando.
4. Per i PSL che al termine della valutazione abbiano ottenuto lo stesso punteggio sarà data priorità a quello che interessa la maggiore popolazione.
5. Sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato e del punteggio totale riportato da ciascuna proposta di PSL si provvederà a formare un’unica graduatoria regionale decrescente e si procederà al finanziamento dei PSL secondo la suddetta graduatoria fino ad esaurimento dei fondi previsti e comunque per un numero indicativo di 12 GAL.
6. Con provvedimenti della Direzione Regionale Agricoltura saranno singolarmente approvati i PSL collocati in posizione utile della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
7. Ai fini dell’adozione del provvedimento definitivo di approvazione dei PSL, l’Autorità di Gestione può richiedere eventuali adattamenti degli stessi che si rendessero necessari in seguito alle valutazioni del Comitato di selezione ed alla relativa approvazione della graduatoria per conformare i PSL alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente.
8. La Regione si riserva la facoltà di selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale entro il 31 dicembre 2017, qualora il primo ciclo di selezione non dovesse esaurire le risorse a disposizione della Misura 19.

#### **Art. 11**

##### *(Responsabilità e compiti dei GAL in attuazione dei Piani di Sviluppo Locale)*

1. L’attuazione dei PSL approvati dalla Regione, dovrà avvenire in conformità a quanto previsto:
  - dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in esso richiamata;
  - dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma;
  - dalle disposizioni dell’Organismo Pagatore AGEA;
  - dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

2. Il GAL è responsabile:
  - dell'organizzazione di una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili basata su idonee professionalità;
  - della buona e rapida esecuzione degli interventi;
  - della regolare gestione dei contributi, sia per quanto riguarda le spese sostenute direttamente che per quanto riguarda quelle sostenute da soggetti terzi;
  - della predisposizione di un apposito sistema contabile;
  - della fornitura, dietro richiesta dei soggetti deputati ai controlli, degli atti formali o documenti giustificativi nonché degli estratti conti bancari e movimentazioni di cassa;
  - dell'organizzazione del supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi svolti da soggetti deputati ai controlli;
  - della conservazione presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico amministrativo, per la durata degli impegni sottoscritti e comunque almeno per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento, dei documenti giustificativi, in originale per le spese sostenute direttamente o copia conforme per spese sostenute da soggetti terzi;
  - della compatibilità degli interventi finanziati rispetto alle politiche comunitarie in materia di concorrenza, ambiente e sviluppo sostenibile, pari opportunità, appalti pubblici, PAC;
  - del rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di monitoraggio e dell'attivazione dei relativi flussi informativi;
  - dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente in attuazione del PSL e nella realizzazione fisica dello stesso;
  - della restituzione del contributo pubblico nel caso di realizzazione del PSL in maniera difforme dall'approvazione.
3. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 34, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1303/2013 il PSR Lazio 2014/2020 assegna ai Gruppi di Azione Locale (GAL) i seguenti compiti:
  - rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
  - elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi e che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
  - garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale Leader nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
  - predisporre e pubblicare i bandi per la presentazione di progetti;
  - ricevere e valutare le domande di sostegno per le misure/sottomisure di cui non è beneficiario (19.2) effettuando i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014;
  - selezionare le operazioni, fissare l'importo del sostegno, approvare le graduatorie ed emettere i provvedimenti di concessione per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili relative alle misure/sottomisure di cui non è beneficiario (19.2);
  - verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale Leader e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.
4. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 42, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 il PSR Lazio 2014/2020 assegna ai Gruppi di Azione Locale (GAL) i seguenti ulteriori compiti nell'ambito di una delega da parte dell'OP AGEA:

- ricevere e valutare le domande di pagamento per le misure/sottomisure di cui non è beneficiario (19.2) effettuando i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014;
  - predisporre gli elenchi di autorizzazione alla liquidazione Ente /GAL.
5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL si applicano le disposizioni contenute nell'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali". Il comportamento dei componenti del CdA del GAL, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio della buona amministrazione. I componenti del CdA del GAL devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
6. I GAL conformano i loro CdA a quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.
7. I gruppi di azione locale (GAL), attraverso procedure conformi alla normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., D.P.R. n. 207/2010) e/o alla normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs 30 marzo 2001, n. 165), si dotano di una struttura tecnico-amministrativa basata su idonee professionalità per garantire l'adeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati, composta almeno da:
- un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie Comunitarie; l'attività di responsabile amministrativo e finanziario è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;
  - un Direttore Tecnico (DT) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di interventi cofinanziati con fondi Comunitari e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie Comunitarie; l'attività di direttore tecnico è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;
  - personale di segreteria;
  - liberi professionisti per le attività di controllo amministrativo delle domande di sostegno e delle domande di pagamento di cui all'Art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, tenendo conto della materia specifica da trattare e delle competenze definite dagli albi professionali;
  - esperti per le attività di animazione/cooperazione.
8. Il personale che il GAL impiegherà ad ogni titolo per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale finanziato nell'ambito del PSR 2014/2020 dovrà essere selezionato attraverso una nuova procedura non potendo il GAL attingere da graduatorie definite in periodi di programmazione precedenti al 2014/2020.
9. Al fine di assicurare quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, nonché in coerenza con le finalità della Priorità 6 in materia di "Inclusione sociale, riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali", il GAL provvederà a:
- impiegare tutto il personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse ed in particolare:
    - stipulare contratti di lavoro per RAF, DT, personale di segreteria, liberi professionisti ed esperti garantendo il rispetto della separazione delle funzioni e la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse;

- provvedere affinché tutto il personale che opera per il GAL non assuma altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni finanziate con il relativo Piano di Sviluppo Locale;
- dotarsi di un regolamento interno, coerente con la normativa di applicazione nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, approvato dall'assemblea dei soci che, nel rispetto di quanto stabilito dal PSR 2014/2020, definisce almeno i seguenti aspetti:
  - organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;
  - compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse;
  - procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
  - procedure relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
  - modalità di trasmissione dei dati all'OP AGEA e alla Regione Lazio;
  - sistema di controllo delle autocertificazioni;
  - modalità di trattamento dei dati sensibili;
  - gestione protocollo e archivio;
  - modalità per la gestione dei ricorsi;
  - giorni e orari di apertura al pubblico;
- dotarsi di disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Locale (PSL) nel rispetto del quadro normativo di riferimento e la regolamentazione comunitaria per lo sviluppo rurale;
- garantire una adeguata capacità finanziaria;
- individuare una sede adeguata in area GAL ed assicurare idonei orari di apertura al pubblico (almeno n. 2 giorni / settimana con orario 9-13 e 15-17);
- provvedere agli adempimenti in tema di informazione e pubblicità di cui all'All. III al Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014;
- dotarsi di un sito internet [www.nomegal.it](http://www.nomegal.it) nel quale debbono essere disponibili almeno le seguenti informazioni:
  - Gruppo di Azione Locale: statuto, atto costitutivo, regolamento interno, determina di riconoscimento della personalità giuridica, numero di iscrizione nel registro regionale persone giuridiche;
  - Organizzazione del GAL: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, presidente del CdA, revisore/i dei conti;
  - Personale del GAL: curriculum v. e compensi di direttore tecnico (DT), responsabile amministrativo e finanziario (RAF), personale di segreteria, liberi professionisti (controlli amministrativi), esperti (animazione / cooperazione);
  - Attività del GAL: piano di sviluppo locale approvato, piano finanziario aggiornato, bandi pubblicati, esito delle istruttorie, graduatorie dei progetti, elenco progetti finanziati, relazioni annuali;
  - Contatti del GAL: indirizzo sede e orari di apertura al pubblico, recapiti telefonici, indirizzi mail [presidente@nomegal.it](mailto:presidente@nomegal.it) - [raf@nomegal.it](mailto:raf@nomegal.it) - [dt@nomegal.it](mailto:dt@nomegal.it) - [segreteria@nomegal.it](mailto:segreteria@nomegal.it), indirizzo PEC.

## **Art. 12**

*(Disimpegno automatico e revoca del contributo)*

1. L'approvazione del Piano di Sviluppo Locale e del relativo piano finanziario da parte della Regione Lazio costituisce impegno giuridicamente vincolante nei confronti del GAL per gli importi rappresentati nel piano finanziario stesso.

2. I GAL assumono gli impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati dei PSL entro il 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe stabilite dall'Autorità di Gestione o dall'Organismo Pagatore AGEA.
3. Sulla base di quanto stabilito dalla normativa Comunitaria di riferimento e dal PSR 2014/2020 la Regione effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale Leader di ciascun GAL per valutare il raggiungimento di target intermedi e, conseguentemente, procedere all'applicazione di rimodulazioni / disimpegni / premialità.
4. La Regione procede al disimpegno automatico, con relativa revoca del contributo, della parte di un impegno giuridicamente vincolante, relativo ad un'annualità del piano finanziario del PSL (anno "n"), per la quale non siano state presentate idonee dichiarazioni di spesa incluse in decreti di pagamento adottati dall'Organismo Pagatore AGEA, conformi alle disposizioni, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla suddetta annualità ("n+3").
5. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Regione riceva dal GAL un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno "n+3".
6. In caso di disimpegno automatico, il contributo pubblico (FEARS - STATO - REGIONE) del corrispondente PSL è ridotto, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico fatta salva la possibilità di non ricorrere al disimpegno nel caso in cui le risorse finanziarie non utilizzate siano compensate da altri PSL o, a livello di programma, da altre operazioni.
7. Le risorse finanziarie eventualmente disimpegnate ai sensi dei commi precedenti possono essere impegnate a favore di GAL che hanno presentato idonee dichiarazioni di spesa incluse in decreti di pagamento adottati dall'Organismo Pagatore AGEA, conformi alle disposizioni, entro il 31 dicembre dell'anno "n+3" per importi superiori a quelli stabiliti dall'anno "n".

### **Art. 13**

#### *(Disposizioni generali)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia a quanto stabilito dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
2. Con successivi provvedimenti l'Autorità di Gestione disciplinerà nel dettaglio le modalità di gestione dei Piani di Sviluppo Locale.
3. Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", le informazioni relative ai vantaggi economici concessi in attuazione del presente bando saranno pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it>.